



Non occorre una legge, basterebbe un po' di buonsenso

Il caso di "Isole nella Rete" riapre il problema dei sequestri

Un messaggio che qualcuno ritiene diffamatorio giustifica l'oscuramento di un Internet provider, quando ci sono altri mezzi per avere la prova del presunto reato e farlo cessare? Dall'Italian Crackdown del '94 a oggi ci sono stati troppi attentati "legali" alla libertà di espressione telematica.

Ricordate "Fidobust"? A chi ha vissuto quella vicenda sembra ieri, ma sono passati più di quattro anni da quell'11 maggio 1994, quando la Guardia di Finanza, su ordine della Procura di Pesaro, ridusse al silenzio più di centoventi nodi della rete Fido-net: un'operazione di polizia su vasta scala alla caccia di software pirata, che colpì duramente e inutilmente la telematica amatoriale. Furono sequestrati computer e accessori (in qualche caso persino le "ciabatte" delle prese elettriche e i tappetini dei mouse), in un appartamento furono addirittura messi i sigilli a una camera da letto.

L'eco fu grande in tutto il mondo e quello che anche all'estero si ricorda ancora come l'*Italian Crackdown* resta un esempio insuperato di ottusità poliziesca, tanto più che l'azione giudiziaria è stata poi dispersa in tanti piccoli processi che hanno dimostrato come, anche sul piano del software abusivo, gli illeciti effettivamente accertati non fossero tali da giustificare un così vasto spiegamento di forze e, soprattutto, la gravità del colpo inferto alla libertà di associazione e di espressione.

Il caso recente del sequestro del server dal quale l'associazione "Isole nella Rete" diffonde i suoi messaggi ha richiamato alla memoria il *crackdown* del '94, anche se le differenze tra i due episodi sono molte. Ma c'è un punto in comune sul quale è opportuno soffermarsi. Prima di tutto riassumiamo il fatto più recente.

Sabato 27 giugno la polizia postale si presenta nella sede di un provider di Bologna con un ordine di sequestro della Procura circondariale di Vicenza (vedi riquadro), motivato dall'esigenza di eliminare da un'area di discussione un messaggio per il quale è stata presentata una querela

per diffamazione. Come tutti sanno (tranne, a quanto pare, la Procura di Vicenza e la polizia postale di Bologna), per eliminare un contenuto da un server basta cancellarlo dal disco rigido, operazione che richiede pochi secondi. Quanto alla prova, la stessa ordinanza afferma che è già stata acquisita, quindi non c'è neanche la necessità di fare una copia del messaggio incriminato.

Invece la polizia sequestra l'intera macchina, privando centinaia di utenti dell'accesso a Internet e della posta elettronica. Nasce un putiferio. La Rete si mobilita, il testo "diffamatorio" viene riprodotto su decine di siti in tutto il mondo, messaggi di protesta e di solidarietà si intrecciano sulla Rete.

Ma un altro PM annulla il sequestro, sfruttando un cavillo procedurale, e la mattina del 2 luglio la macchina viene restituita (un estratto degli atti è nel riquadro). Fine della vicenda? No, la storia non può finire qui, perché deve essere il punto di partenza di un movimento di opinione e di un'azione legislativa che mettano finalmente ordine in una materia essenziale per la nostra società. E' necessario che siano finalmente chiariti diritti e doveri degli operatori e degli utenti di Internet, che siano delimitati i poteri della magistratura e precisati i compiti della polizia giudiziaria.

Non si può sequestrare la Rete

Le analogie del caso recente con *Fidobust* (o *Hardware 1*, come la Guardia di Finanza aveva battezzato l'operazione) a prima vista non sembrano molte. L'azione del '94 riguardò un'intera



La pagina con la quale è stato annunciato il sequestro del server di Isole nella Rete.

rete e fu condotta in tutta Italia sulla base di collegamenti ricavati da rubriche telefoniche e intercettazioni. Ci vollero mesi per il dissequestro delle apparecchiature. Invece il caso del 27 giugno si è risolto nel sequestro di un server e nella sua restituzione in poco più di una settimana (a parte la causa per diffamazione, che seguirà il suo corso).

Un'altra differenza importante è nella "copertura" del fatto da parte dei mezzi di informazione. Allora ci fu un'eco molto vasta, che seguì le notizie che erano state diffuse pochi mesi prima per il caso della banca dati del centro per i trapianti d'organo del policlinico di Roma e fu seguita poco dopo dal sequestro di *Peacelink* a Taranto. Restano memorabili le esagerazioni e le sciocchezze che furono propalate da giornali e televisioni su quei fatti, come su altri che li seguirono (*Ice Trap*, la cosiddetta "Falange armata", le "retate di pedofili" e via elencando).

Questa volta il silenzio, o quasi. Perché? A mio avviso perché in questo caso non c'erano di mezzo pirati, *hacker* o terroristi, e nemmeno sesso-on-line, pedofili o altre storie che potessero suscitare la curiosità morbosa del pubblico. E poi, e questo è più grave, perché il sequestro di un server per un reato comune non fa notizia, anche se si tratta di un gravissimo attentato alla libertà di espressione.

C'è un altro aspetto da considerare. Con *Fidobust* fu messa a terra un'intera rete di BBS, che allora costituivano la spina dorsale della telematica amatoriale, e si diffuse il panico tra centinaia di appassionati, anche tra quelli che di programmi copiati abusivamente non ne avevano. Questa volta l'azione ha privato dell'accesso solo un numero relativamente piccolo di utenti, la Rete nel suo insieme non ha subito alcun contraccolpo significativo e il messaggio incriminato è stato ripreso e diffuso da una quantità di siti. L'effetto è stato contrario a quello che l'operazione si era prefisso. Oggi, se si seguissero i criteri del '94 per individuare i collegamenti, si dovrebbe sequestrare qualche milione di computer in tutto il mondo! E anche se fossero spenti

cento o duecento nodi, Internet resterebbe in piedi, ma l'eco sarebbe così vasta e le attività di *mirroring* dei server colpiti così immediate e diffuse da vanificare completamente l'azione repressiva. Anzi, come nel caso di *Isole nella Rete*, in cui la notizia del sequestro ha provocato una diffusione del messaggio presunto diffamatorio molto più vasta di quella che avrebbe avuto in condizioni normali, la reazione non farebbe altro che moltiplicare gli effetti dei comportamenti che si vorrebbero colpire.

In conclusione, il sequestro di Bologna ha confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, la natura insopprimibile di Internet come strumento della libertà di espressione e l'impossibilità di ridurla al silenzio.

Si colpisce chi non c'entra

Il caso di *Isole nella Rete* suscita altre riflessioni. La prima riguarda le informazioni personali contenute nel server sequestrato. C'erano le *password* degli utenti (ai quali è stato opportunamente dato il consiglio di cambiarle immediatamente), forse c'erano anche le caselle *e-mail*, forse anche i *log* che consentono di ricostruire le attività degli abbonati. Tutti dati molto delicati, per la cui protezione non sembrano soddisfacenti le norme sul segreto istruttorio. Chi ha avuto accesso a questi dati? E' stata fatta una copia di tutto il contenuto del server? Quali misure di sicurezza sono state adottate per la custodia della macchina e per l'eventuale copia dei dati che conteneva?

A queste domande segue naturalmente una considerazione su quella che potrebbe essere una pura coincidenza: come nei casi di *Fidonet* e *Peacelink*, con *Isole nella Rete* è stato colpito un

sito non commerciale, dedicato ad associazioni senza fini di lucro, al volontariato, che dà spazio ai "collettivi antagonisti", in poche parole a gruppi e individui che una parte del potere costituito

Sequestro e restituzione

Nell'ordine di sequestro del server di *Isole nella Rete* si legge:

Il Procuratore della Repubblica, dott. Paolo Pecori
Visti gli atti delle indagini preliminari del procedimento n.1079/98 - MOD 44-05;

al delitto di diffamazione continuata, reato p. e p. dall'art. 81 cpv. l e 2 - 595 CP per avere offeso la reputazione della agenzia di viaggi *TURBANItalia* srl di Milano inserendo, con più azioni esecutive di un medesimo criminoso, sulla rete INTERNET in un sito avente il seguente indirizzo: ECN.org/list/movimenti/MSG.00950.html, sotto il titolo "Solidarietà al popolo kurdo - Boicottiamo il turismo in Turchia" - la frase seguente:

...
Che tale delitto risulta allo stato provato: a) dalla stampa delle pagine che si leggono sul sito Web di INTERNET, accessibile mediante l'indirizzo indicato nel capo di accusa; b) che tale pagina Web risulta essere stata negoziata presso un provider avente sede nella città di Bologna, e precisamente presso la *DS LOGIC* srl con sede in Bologna, via S. Felice n. 98;

considerato che appare assolutamente necessario ed urgente, al fine di impedire ulteriori danni alla p.o. e querelante soc. *TurbanItalia* srl nonché la commissione di ulteriori delitti di diffamazione del medesimo tipo, impedire la protrazione della lettura di tale messaggio agli utenti di INTERNET;

che tale risultato può essere ottenuto sequestrando presso il predetto provider soc. XXX tutte le attrezzature utilizzate per diffondere via Internet il messaggio diffamatorio allegato al presente provvedimento;

che la straordinaria urgenza della protezione da accordare alla querelante - danneggiata giorno per giorno dalle frasi leggibili sul sito Web sopra indicato - non consente di attendere il provvedimento del Giudice;

P.Q.M.

visto l'art. 321.3 bis c.p.p.

ordina

il sequestro preventivo - presso la XXX - (ovvero altrove se esse si trovino in altro luogo, a disposizione della stessa società) - di tutte le attrezzature usate per diffondere sul sito Web il messaggio diffamatorio indicato nel foglio allegato al presente decreto di sequestro; o - in alternativa a quanto sopra indicato - ordina il sequestro del contratto in base al quale il detto provider esegue la propria prestazione, purché cessi in ogni caso la diffusione via Internet del messaggio diffamatorio qui allegato.

Con riserva di inviare all'indagato (in via di identificazione) la necessaria informazione di garanzia.

DELEGA

per l'esecuzione il Compartimento di Polizia Postale

dell'Emilia e Romagna di BOLOGNA, con facoltà di sub-delega.

Vicenza, 23/06/1998

Il pubblico ministero Paolo Pecori
Procuratore della Repubblica

C'è qualcosa di strano: sequestrare il server per far cessare la diffamazione è troppo, ma funziona; sequestrare il contratto di *hosting* non sembra una misura efficace...

Comunque due giorni dopo un altro magistrato pone rimedio alla *gaffe* del primo, grazie a una questione procedurale: il sequestro deve essere convalidato nelle 48 ore successive, invece qualcosa si è inceppato...

079/98/44/05

RESTITUZIONE DI COSE SOGGETTE A SEQUESTRO PREVENTIVO

Il pubblico ministero,

letti gli atti del procedimento nei confronti di ignoti, indiziati del delitto di cui agli artt. 81 co 2 e 595 c.p. in danno della ditta *TURBAN ITALIA* s.r.l., accertato in Vicenza nel gen. 98,

visto il decreto di sequestro preventivo 23 giu. 98, relativo a cose trovantesi nella sede della ditta *DS LOGICS* s.r.l. di Bologna,

rilevato che il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia postale di Bologna alle ore 10.50 del 27 giu. 98,

rilevato che, pur essendo stato trasmesso con la massima tempestività a quest'ufficio, il verbale è stato sottoposto all'attenzione del pubblico ministero solo alle ore 11.05 di oggi,

constata la scadenza dei termini di cui all'art. 321 co. 3 ter. c.c.p.

dispone

la restituzione di tutto quanto appreso alla ditta *DS LOGIC* citata

delega

per l'esecuzione il dirigente della predetta polizia postale, con facoltà di subdelega

Vicenza, 29 giugno 1998 ad ore 11,23

il pubblico ministero Alessandro Severi

E' probabile che si sia trattato di un salvataggio "in calcio d'angolo", che tuttavia non ha annullato gli effetti di quello che appare come l'ennesimo "autogol" della magistratura nella difficile partita delle indagini su reati informatici o commessi con mezzi informatici. Staremo a vedere se almeno questa volta qualcuno saprà trarre le dovute conseguenze dall'accaduto e disporre affinché non si verifichino più situazioni di questo genere.

Tutti documenti relativi alla vicenda sono alla URL <http://ecn.nodo50.org/sequestro.htm>


continua a considerare come "pericolosi sovversivi" ("... e il libertario è sempre controllato / dal clero o dallo Stato", cantava Guccini tanti anni fa). Ma queste sono illazioni, puri esercizi di dietrologia non suffragati dai fatti. La realtà induce a considerazioni più immediate, e per questo più preoccupanti.

Quando un magistrato ha notizia di un crimine compiuto attraverso mezzi informatici o telematici, i suoi primi obiettivi sono l'acquisizione delle prove e, se si tratta di un reato continuato, la sua cessazione. Per avere le prove di un fatto compiuto attraverso un sistema informatico non si può fare altro che copiare i contenuti del sistema in questione, limitandosi a quelli che possono essere connessi all'oggetto dell'indagine. Sequestrare l'intera macchina (o, peggio, i suoi accessori, come stampanti, monitor e altro) non è di alcuna utilità, anzi comporta problemi di trasporto e custodia. Le perquisizioni devono essere affidate a personale specificamente preparato o assistito da consulenti tecnici di provata competenza. Se poi il materiale è cifrato o comunque di difficile accesso, nulla cambia se le più complesse operazioni necessarie per l'acquisizione delle prove sono compiute negli uffici giudiziari o nel luogo dove si trova la macchina.

Il sequestro di un computer (a meno che non si possa provare che serve esclusivamente a compiere il reato sul quale si indaga, e per questo occorre comunque un esame prima del sequestro) priva il suo possessore della possibilità di svolgere le sue normali attività, di lavorare, di accedere a informazioni, di comunicare con altri. E' una specie di "carcere virtuale" al quale viene condannato, senza processo, anche chi si serve di quella macchina senza essere coinvolto nell'attività delittuosa (comunque da dimostrare) che è oggetto dell'indagine.

Se poi si tratta di un server collegato a Internet, come nel caso di *Isole nella Rete*, le conseguenze ricadono su una moltitudine di soggetti che possono essere completamente estranei ai fatti e che possono subire danni anche molto gravi a causa dell'indisponibilità del collegamento: si pensi al telelavoro o al commercio elettronico, o ai casi in cui una connessione è destinata ad attività di telesorveglianza o di telemedicina.

Ci sono anche altre possibilità, come la copia dei contenuti e quindi l'affidamento della mac-



Non si può mettere a tacere un sito Internet: ecco l'elenco dei mirror nei giorni successivi al sequestro.

china sequestrata al suo possessore, nominato "custode giudiziario", con facoltà d'uso (se non ricordo male, il primo magistrato ad applicare questa soluzione fu, nei primi anni '80, Gianfranco D'Aietti, allora pretore a Monza).

Per far cessare il reato - vero o presunto - non c'è che da rimuovere il relativo contenuto. La rimozione può essere ordinata all'autore - come ha fatto qualche mese fa il Tribunale di Teramo - mentre è discutibile se possa essere ordinata al provider, nel caso in cui questi non sia responsabile dell'immissione. Ma in ogni caso il magistrato può disporre che la rimozione sia compiuta dalla polizia giudiziaria o da un perito appositamente incaricato.

Giancarlo Livraghi, il fondatore di ALCEI, ha scritto: *Nel momento in cui si sequestra un computer (specialmente se è un server o comunque è utilizzato per dare un qualsiasi servizio ad altre persone) si danneggiano automaticamente persone e organizzazioni del tutto estranee all'oggetto dell'indagine. Immaginiamo, per estremo, che si metta fuori uso la documentazione di un medico o di un ospedale: quali potrebbero essere le conseguenze per i pazienti? Sarebbe possibile, in quel caso, perseguire magistrati e polizia per tentato omicidio o lesioni gravi? Ma anche senza arrivare a ipotesi così estreme, è sempre grave che qualcuno possa essere improvvisamente, e senza alcun motivo, privato del suo indirizzo postale, del suo sistema di comunicazione, delle sue relazioni di vita e di lavoro solo per-*

"Questa è una zona autonoma" si legge nella presentazione di Isole nella Rete (<http://www.ecn.org/inr>).



ché transitano su una macchina appartenente a qualcuno che è incappato nel meccanismo di un'indagine...

Inoltre, sono molti i casi (come quello del 27 giugno a Bologna) in cui si usa un bazooka per uccidere una zanzara. Qualcuno considera "diffamatorio" un messaggio (solo a processo avvenuto si potrà capire se c'era davvero diffamazione o no). Viene messo fuori uso l'intero ambiente in cui quel messaggio è comparso, insieme a migliaia di altri. Non mi risulta che alcun magistrato abbia mai disposto il sequestro di un giornale solo perché qualcuno si considerava "diffamato"

genti dell'ufficio. E tutto ciò perché da quella sede postale è transitata una cartolina in cui si esprimono opinioni che qualcuno considera offensive; e quando l'unico "corpo di reato" (la cartolina) è già nelle mani degli inquirenti (il testo completo dell'intervento di Livraghi è alla URL <http://www.interlex.com/regole/pericolo.htm>).

Occorrono criteri uniformi

Nei casi di sequestro per violazione dei diritti sul software in forza del decreto legislativo

Che cos'è "Isole nella Rete"

Isole nella Rete si presenta così (<http://www.ecn.org/inr>):

Il progetto di "Isole nella Rete" si propone di aprire uno spazio di visibilità su Internet che metta in relazione, tra di loro e con tutto il "popolo della rete", i soggetti attivi nel mondo dell'autogestione, della sinistra antagonista, del movimento anarchico, della cooperazione solidale, delle produzioni culturali alternative...

Siamo infatti convinti che le trasformazioni produttive e sociali avvenute in questi anni (effetto di quella che è stata chiamata la Terza Rivoluzione Industriale) abbiano posto al centro dei giochi la comunicazione e reso di strategica importanza l'accesso, libero e indi-

pendente, ai mezzi di comunicazione che innervano il globo.

Isole nella Rete esiste grazie all'iniziativa ed al lavoro di gruppi e persone che da anni militano nell'area dei centri sociali e si occupano di comunicazione, utilizzando gli strumenti dell'informatica e della telematica. I gruppi e i collettivi ECN di Milano, Brescia e Bologna, Infodiret(t)te di Padova, .Zip e Zero! di Torino, con la collaborazione dei progetti "fratelli" di Strano Network di Firenze e Tactical Media Crew di Roma + individualità sparse.


518/92, sono stati più volte richiamati gli articoli 158 e 159 della legge 633/41 sul diritto d'autore, che stabilisce:

Art. 158. - Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.

Art. 159. - La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere a sue spese la separazione di questa parte per il proprio interesse.

Dunque, nel caso di sequestri per la lesione di diritti di utilizzazione economica di software pro-



tetto ai sensi della legge 633/41, si possono sequestrare computer o altre apparecchiature solo se questi possono essere usati unicamente per

Ai tempi dell'Italian Crackdown lo sviluppo di Internet nel nostro paese era ancora agli inizi. Ma le testimonianze di allora sono ancora sul Web (<http://www.znort.it/nexus/fidobust.html>).

Il comunicato di ALCEI

Associazione per la Libertà nella Comunicazione Elettronica Interattiva
Electronic Frontier Italy

Apprendiamo con preoccupazione, sorpresa e indignazione la notizia del sequestro, avvenuto a Bologna il 27 giugno 1998, del server Internet di Isole nella Rete (un'associazione non-profit che fornisce spazio e comunicazione a centri sociali, organizzazioni e radio di movimento, associazioni di volontariato sociale) su ordine del Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Vicenza, dott. Paolo Pecori, a causa della presenza su quel sito di un messaggio che qualcuno considera diffamatorio.

Se la notizia dovesse trovare conferma in questi termini si tratterebbe di un atto gravissimo che non può passare sotto silenzio. A prescindere infatti dal merito della vicenda, ALCEI non può che ribadire - come fa fin dai tempi dell'Italian Crackdown del 1994 - che il sequestro di un computer (peggio ancora quando si tratta di un server) potrebbe essere ammissibile se si trattasse di una macchina rubata, ma è un inaccettabile quanto inutile abuso quando si è alla ricerca di semplici informazioni (messaggi, file o quant'altro).

Oltre ad essere tecnicamente inutile è un atto gravemente lesivo dei diritti fondamentali della persona (perché in violazione degli artt. 15 e 21 della Costituzione e della Convenzione Universale dei diritti dell'uomo).

Un computer o un server sono di per sé neutri e privi di qualsiasi specificità criminale, per cui nulla può legittimarne il sequestro, specie perché così facendo si ledono i diritti di tutti gli altri utenti (persone e organizzazioni) estranei alle indagini o comunque non coinvolti nella vicenda.

Atti come questo sequestro (dove sarebbe bastato fare una copia del messaggio incriminato, o al massimo - con la riserva che ogni atto di censura è di per sé un arbitrio - chiederne la rimozione "cautelativa" dal sito) sono chiari tentativi di introdurre surrettiziamente il concetto di responsabilità oggettiva del provider, altra posizione che ALCEI da sempre combatte decisamente.

ALCEI esprime disappunto e profonda preoccupazione per l'ennesimo caso di mancanza di sensibilità e preparazione dei soggetti istituzionali che hanno consentito questo abuso e auspica che fatti del genere non abbiano più a ripetersi in futuro.

28 luglio 1998

Per informazioni e contatti:
Voce++39-(0)2-867045++39-(0)85-294255
Fax++39-(0)2-867055++39-(0)85-4226470
<http://www.nexus.it/alcei>
<http://www.altair.it/alcei>

la copia illegale. Se programmi duplicati abusivamente vengono scoperti su un computer che viene impiegato, o può essere impiegato, per altri scopi, esso non può essere sequestrato affinché "sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno".

Si tratta di una disposizione che non può essere estesa a situazioni diverse dalla violazione del diritto d'autore e ad altri scopi che non siano la lesione di un diritto di utilizzazione economica, ma che dovrebbe costituire il modello per una normativa sui sequestri ogni volta che siano in causa sistemi informativi che, pur costituendo il mezzo attraverso il quale si produce il fatto illecito, sono impiegati anche per scopi diversi. E' appunto il caso di un server attraverso il quale si consuma il reato di diffamazione o qualsiasi altro illecito, come la diffusione di immagini oscene, la violazione delle norme sulla tutela dei dati personali e via discorrendo.

Tuttavia questo non vuol dire che sia indispensabile una norma di legge, anzi, meno norme ci sono, più semplice è l'applicazione del diritto. Un magistrato può infatti disporre l'acquisizione delle prove o la rimozione del contenuto (presunto) illecito senza il sequestro della macchina: è una questione di sensibilità, di conoscenza della materia, di rispetto dei diritti non solo dei terzi che possono essere danneggiati, ma anche dell'indagato, che dal sequestro può ricevere un danno ben più grave delle naturali conseguenze del reato che gli viene contestato.

Si deve anche considerare che nella pratica quotidiana il magistrato che ordina un sequestro spesso non fa altro che firmare un atto predisposto dalla polizia giudiziaria, soprattutto nei casi in cui presume che questa abbia una particolare competenza in materia (è il motivo per cui i sequestri di questo tipo sono affidati alla polizia postale). Dunque sarebbe quanto mai opportuno un intervento degli organi ministeriali dai quali dipendono i reparti che svolgono le indagini in questo campo, con istruzioni precise sui criteri da seguire per le perquisizioni e i sequestri di materiale informatico. Istruzioni tanto più necessarie in vista dell'imminente decentramento delle attività di indagine, avviato dalla cosiddetta "direttiva Na-

politano", che sposterà le attività investigative in materia di crimini informatici dal Servizio Centrale Operativo (SCO) ai compartimenti della polizia postale. Quindi è necessario uniformare i criteri di indagine, altrimenti sarà il caos.

Responsabilità del provider e libertà di espressione

Resta ancora da esaminare un aspetto non meno grave degli altri. Con il sequestro del server, il magistrato di Vicenza ha causato un grave danno al fornitore di servizi che, sulla base di un contratto di *hosting*, ha messo lo "spazio disco" a disposizione dell'associazione *Isole nella Rete*. Si dirà che nessuna imputazione è stata elevata a carico del provider, ma il fatto resta: chi ha pagato di più, in questa vicenda, è stato proprio il fornitore di servizi.

A questo sarebbe necessaria e urgente una disposizione legislativa che chiarisse una volta per tutte il ruolo del provider come puro "intermediario tecnico", al quale non può essere attribuita alcuna responsabilità per i contenuti delle sue macchine, tranne, naturalmente, che nei casi di concorso nel reato per cui si procede. In altri termini, deve essere necessaria non solo la prova che il fornitore di *hosting* era a conoscenza del contenuto per il quale è stata avviata l'azione penale, ma anche il dolo, cioè la volontà o almeno la consapevolezza degli effetti che potevano essere determinati dal messaggio.

Ma nell'attuale contesto legislativo sperare che qualcuno prenda un'iniziativa di questo genere appare quanto meno ottimistico. Come ho scritto un mese fa, nel Palazzo c'è un clima di caccia alle streghe nei confronti di Internet. Invece di favorire lo sviluppo della Rete, con un quadro normativo sistematico e con disposizioni coerenti con il dettato costituzionale, si procede a colpi di proposte scoordinate, che hanno in comune solo lo spirito repressivo.

E' necessario far capire "a chi di dovere" che Internet non è un accidente tecnologico, un aspetto marginale o inessenziale del mondo in cui viviamo. Internet è sempre più un aspetto fondamentale della nostra società, uno dei suoi modi di esistere. E' una zona in cui si sviluppano, spesso in forme diverse, tutte le attività umane: dal commercio allo studio, dal gioco all'informazione. E, naturalmente, anche le attività illegali. Quindi nella Rete devono valere tutti i principi che regolano il normale svolgersi della vita sociale, dalle norme sulla concorrenza al diritto di accesso alle informazioni, dalla libertà di espressione alle garanzie di cui godono tutti i cittadini di fronte all'azione penale.

E se non si può sequestrare o comunque impedire la manifestazione del pensiero quando si esercita con i mezzi tradizionali, perché questo dovrebbe essere consentito quando lo strumento della libertà di espressione sono i bit invece della carta?

Ultim'ora: censura a Roma

Satanismo, orge, pedofilia e vilipendio della religione, secondo un parroco siciliano, erano presenti sulla pagina di un'associazione ospitata nel Web ufficiale del Comune di Roma. Alla denuncia la responsabile del sito ha risposto con l'oscuramento delle pagine di sessantatré organizzazioni non-profit. Al di là delle considerazioni che si possono fare sull'opportunità del provvedimento e sulle sue reali motivazioni, resta il fatto che la vita dell'associazionismo in rete è sempre più precaria.